



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 31-05-2022

ORIGINALE

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025
PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:36, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

Giberti Nico	P	Napoli Leonardo	P
Codeluppi Chiara	P	Simonelli Duccio	A
Nastasia Saverio	P	Marmioli Giovanni	P
Ferrari Giulia	P	Ganapini Davide	A
Ferrari Mariuccia	P	Sarati Marica	A
Cattani Tiziano	P	Grasselli Luca	P
Fulloni Elena	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 3.

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Ibattici Roberta	P
Rossi Mirella	P
Menzioz Daniele	P

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Ferrari Giulia

Ferrari Mariuccia

Grasselli Luca



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Illustra il Sindaco.

Interviene il Consigliere Giovanni Marmioli, capogruppo "Centrodestra Albinea" che dichiara voto contrario.

Replica il Sindaco.

Interviene il Consigliere Luca Grasselli capogruppo "Sinistra Unita Albinea".

Interviene il Consigliere Leonardo Napoli del gruppo "Uniti per Albinea".

Tutti gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito cd.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTA la Legge 25 febbraio 2022 n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Milleproroghe), con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

DATO ATTO che il termine per le deliberazioni Tari per l'anno 2022 è stato posticipato al 31 maggio 2022, in applicazione dell'art. 3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:*

1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*

2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. **32 del 28 giugno 2021** con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2021 e si è preso atto del Piano Economico Finanziario 2021 predisposto da ATERSIR;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. **99 del 20 dicembre 2019**, come modificato dalla deliberazione di n. **31 del 28 giugno 2021**;

PRESO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Albinea è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CHE in data 17 maggio 2022 con Delibera di Consiglio di Ambito n. 45 ha approvato in qualità di Ente di Governo dell'ambito (EGATO) la "Predisposizione tariffaria del Piano economico –finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, gestito da IREN AMBIENTE SpA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 7/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF "in cui ha proceduto alla predisposizione e validazione del piano economico finanziario dei Comuni del bacino di Reggio Emilia, tra cui quello del Comune di Albinea;

PRESO ATTO della predisposizione, secondo i contenuti del MTR, del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Albinea e la relativa Relazione di accompagnamento, approvate da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 45 del 17.05.2022, che si allega per estratto alla presente delibera, per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO:

- che il totale del Piano finanziario di Euro **1.611.678,97** viene **ripartito tra quota variabile e quota fissa** in base alle percentuali risultanti dal PEF con l'applicazione del limite alla crescita di cui all' art. 3 del MTR;
- della **suddivisione tra Utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND)**, in coerenza rispetto all'anno 2021, con la ripartizione per la **quota fissa (UD 57% e UND 43%) e quota variabile (UD 68% e UND 32%)**;

PRECISATO che questo Ente, per quanto disposto dalla Delibera n. 15/2022 emanata da ARERA in data 18/01/2022, ritiene di collocarsi nel **QUADRANTE I**, che comporta notevoli obblighi di servizio, anche se non sono previsti standard generali di qualità. In particolare, gli obblighi di servizio previsti per lo Schema I che i Comuni sono tenuti a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 riguardano principalmente:

- ✓ adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio (a cura dell'ETC);
- ✓ predisposizione e messa a disposizione degli utenti del modulo per la richiesta di attivazione del servizio da mettere a disposizione degli utenti e la relativa risposta da fornire a cura del gestore dell'attività tariffe e rapporti con l'utente (tipicamente il Comune);

- ✓ predisposizione e messa a disposizione degli utenti del modulo per comunicare la variazione e la cessazione del servizio e la relativa risposta da fornire a cura del gestore dell'attività tariffe e rapporti con l'utente (tipicamente il Comune);
- ✓ attivazione di una procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (il Comune o il gestore del servizio in caso di tariffa corrispettiva);
- ✓ obbligo di istituzione di un numero verde totalmente gratuito (a cura del gestore delle tariffe e rapporti con l'utente: Comune o gestore in caso di tariffa corrispettiva) a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- ✓ definizione di modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti (a cura del GTRU).

RILEVATO, che l'FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) accantonato relativo alla TARI ammonta ad € 70.127,14, che incide sul PEF per € 56.270,00 (pari all'80% del totale accantonato), risulta quasi totalmente finanziato con fondi propri nel bilancio di previsione 2022-2024, gravando sul PEF 2022 per la sola parte residua di € 1.767,00;

DI DARE ATTO, ALTRESI' che i costi relativi al CARC (Accertamento e riscossione e gestione banca dati utenti e delle utenze) il cui servizio è affidato ad IREN AMBIENTE SpA, vengono azzerati nel PEF 2022 ed il relativo costo, che per l'anno 2022 ammonta in complessivi € 36.072,96, IVA inclusa, è finanziato con risorse proprie di bilancio dell'Ente;

RITENUTO che i servizi effettuati da IREN AMBIENTE SpA, relativi alla Disinfestazione, Derattizzazione e Disinfezione del territorio del comune di Albinea, di cui alla proposta commerciale del 03/02/2022 e quantificati in € 23.472,20 + IVA di legge, non essendo sottoposti al perimetro di regolazione di ARERA in quanto considerati "Attività esterna al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani" ai sensi delle delibera ARERA n. 363/2021 Allegato 1), per l'anno 2022 non debbano essere inseriti nella quantificazione del PEF ma finanziati con altre risorse di bilancio;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base della quadri-ripartizione del PEF, si è proceduto a determinare le Tariffe TARI per l'anno 2022, come dettagliato nell'allegato B), nonché il tariffario e le vuotature minime della tariffazione puntuale;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO l'articolo 38/bis della norma sopra richiamata che assegna all'Agenzia delle Entrate (struttura di gestione F24) il compito di scorporare, a decorrere dal 1^a giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'Ente beneficiario, al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

A MENTE dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO che in data 24.05.2022 con verbale n. 14 è stato acquisito il parere del Revisore dei conti del Comune di Albinea;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal

Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Voti di astensione: n. 0

Voti contrari: n. 2 (Giovanni Marmioli del gruppo “Centrodestra Albinea” e Luca Grasselli del gruppo “Sinistra Unita Albinea”)

Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

1. di prendere atto della predisposizione, secondo i contenuti del MTR, del Piano economico –finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Albinea e la relativa Relazione di accompagnamento, approvate da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 45 del 17/05/2022, che si allega per estratto alla presente delibera con la lettera A), per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
2. di dare atto che questo Ente, per quanto disposto dalla Delibera n. 15/2022 emanata da ARERA in data 18/01/2022, ritiene di collocarsi nel **QUADRANTE I**, che comporta notevoli obblighi di servizio, anche se non sono previsti standard generali di qualità, come meglio dettagliato in premessa;
3. di dare atto che l'FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) accantonato relativo alla TARI ammonta ad € 70.127,14, che incide sul PEF per € 56.270,00 (pari all'80% del totale accantonato), risulta quasi totalmente finanziato con fondi propri nel bilancio di previsione 2022-2024, gravando sul PEF 2022 per la sola parte residua di € 1.767,00;

4. di dare atto, che i costi relativi al CARC (Accertamento e riscossione e gestione banca dati utenti e delle utenze) il cui servizio è affidato ad IREN AMBIENTE SpA, vengono azzerati nel PEF 2022 ed il relativo costo, che per l'anno 2022 ammonta in complessivi € 36.072,96, iva inclusa, è finanziato con risorse proprie di bilancio dell'Ente;
5. di dare atto, altresì che i servizi effettuati da IREN AMBIENTE SpA, relativi alla Disinfestazione, Deratizzazione e Disinfezione del territorio del comune di Albinea, di cui alla proposta commerciale del 03/02/2022 e quantificati in € 23.472,20 + IVA di legge, non essendo sottoposti al perimetro di regolazione di ARERA in quanto considerati "Attività esterna al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani" ai sensi delle delibera ARERA n. 363/2021 Allegato 1), per l'anno 2022 non debbano essere inseriti nella quantificazione del PEF ma finanziati con altre risorse di bilancio;
6. di approvare le tariffe della Tassa sui RIFIUTI (TARI) per l'anno 2022, definite sulla base del Piano economico finanziario 2022 predisposto e approvato da ATERSIR, nonché il tariffario e le vuotature minime della tariffazione puntuale, come dettagliato all'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
7. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal **1° gennaio 2022**;
8. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa, si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Tributo Puntuale;
10. di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione;
11. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

Inoltre, con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10
Voti di astensione: n. 0
Voti contrari: n. 2 (Giovanni Marmiroli del gruppo "Centrodestra Albinea" e Luca Grasselli del gruppo "Sinistra Unita Albinea")
Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)